

V.G. 741/2022

Tribunale Ordinario di Sulmona

Il Giudice, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 12.10.2022, sul ricorso ex artt. 19 e seguenti Codice della crisi e dell'insolvenza ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel giudizio n. 741/2022 R.G. promosso da

(
), elettivamente domiciliata in Sulmona (AO)
presso lo studio

- RICORRENTE-

PREMESSO CHE

Con ricorso ex art. 19 d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 come aggiornato dalle successivi disposizioni, la società () ha chiesto la conferma, per 120 giorni salvo proroghe, delle misure protettive verso tutti i creditori (ad eccezione di coloro che vantano crediti di lavoro) chieste congiuntamente all'istanza di accesso alla procedura negoziata della crisi.

Inoltre, la stessa ricorrente ha chiesto:

- Di disporre, nei confronti della () per 120 giorni, salva la facoltà di proroga, la sospensione dei contratti di mutuo ipotecario del 14.11.2007, dell'11.2.2019 e dei contratti di mutuo chirografario del 27.1.2014, dell'aprile 2021 e dei relativi pagamenti con divieto per l'istituto di estinguere, in qualsiasi forma, la propria posizione creditoria;
- Di disporre, nei confronti dell'Erario, degli agenti e dei fornitori indicati nell'elenco allegato al ricorso, per 120 giorni, salva la facoltà di proroga, dei pagamenti dei relativi crediti di

competenza antecedente al 30.6.2022 con divieto per detti creditori di estinguere, la propria posizione creditoria;

- Di inibire alla _____ qualsiasi facoltà anche contrattuale o *ex lege* prevista, di modifica (sospensione, compensazione, riduzione o altro) per 120 giorni, fatta salva la facoltà di proroga, del contratto di fido ordinario e di fido promiscuo sbf/anticipo fatture entrambi dell'11.12.2019 e regolati su c/c n. 6104 in corso e in regolare andamento, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza con contestuale divieto dell'istituto di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista;
- Di inibire alla _____ qualsiasi facoltà anche contrattuale o *ex lege* prevista, di modifica, per 120 giorni salva facoltà di proroga, dei contratti regolati sul c/c indicati, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza con contestuale divieto dell'istituto di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista, ivi compresa la compensazione;
- Di inibire alla _____ qualsiasi facoltà contrattuale o *ex lege* prevista di modifica, per 120 giorni salva facoltà di proroga, dei contratti di affidamenti e anticipi regolati sui c/c n. 284 in corso e in regolare andamento, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla presentazione dell'istanza con contestuale divieto dell'Istituto di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma o contrattualmente prevista, ivi compresa la compensazione;
- Di inibire alla _____ qualsiasi facoltà contrattuale o *ex lege* prevista di modifica, per 120 giorni salva facoltà di proroga, dei contratti di affidamenti e anticipi regolati sui c/c n. 3815 e 709 in corso e in regolare andamento, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla presentazione dell'istanza con contestuale divieto dell'Istituto di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma o contrattualmente prevista, ivi compresa la compensazione.

A sostegno delle dette pretese, la società evidenziava che:

- a) La società _____, esercita, dal 1966, attività di lavorazione del latte e del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotto lattiero-caseari;
- b) Nel corso dell'anno 2020 la società è stata fortemente penalizzata dalla pandemia da COVID19 subendo, per effetto di essa, il pressoché totale azzeramento della domanda dei propri prodotti da parte delle imprese operanti nel settore alberghiero e della ristorazione;
- c) Nell'anno 2021, grazie alla consolidata porzione di mercato, la ricorrente ha ripristinato le condizioni di operatività e redditività in parte compromesse nell'anno 2020, mantenendola anche per i primi mesi del 2022;
- d) Dal mese di aprile 2022 si è assistito ad un ulteriore incremento del costo dei principali fattori essenziali per il ciclo produttivo della _____ (latte, gas ed energia elettrica);
- e) Tale situazione ha determinato lo stato di crisi economico-finanziaria della società la quale, avendo avuto un aumento della materia prima senza un conseguente aumento dei prezzi di listino, non ha potuto applicare attività promozionale per il consumatore finale con conseguente riduzione del fatturato;
- f) Per far fronte alla riduzione del fatturato e alla crescita di incidenza dei costi fissi, la società ha provveduto a ridurre il personale (cinque unità su un totale di 25) e ha intensificato l'impiego della cassa integrazione;
- g) Considerata l'eccezionalità dell'attuale scenario macroeconomico e di settore e confidando sulla possibilità di annunciati interventi governativi nazionali e/o comunitari, la società intende procedere al risanamento dell'attuale crisi mediante l'accesso alla composizione

- negoziata della crisi di cui agli artt. 17 e ss del Codice della crisi secondo un piano di risanamento;
- h) Il suddetto piano, suscettibile di essere modificato, per il risanamento dell'azienda, prevede l'esecuzione delle seguenti iniziative: 1. La vendita dell'asset non strumentale ovvero del ramo d'azienda agricola con realizzo, entro l'anno 2023 del relativo valore stimato in €
2. La remissione parziale della debitoria verso i fornitori attraverso la moratoria, sino al 31.1.2023, dei debiti pregressi verso Erario, Fornitori, agenti. Tale manovra consentirebbe di pagare integralmente le retribuzioni, i contributi, le forniture correnti di latte e di utenze e di altri fornitori strategici (questi con falcidia parziale); 3. Il rientro mediante apposito piano e riscadenzamento di alcuni debiti verso il sistema bancario.

Con decreto del 23.9.2022 veniva fissata udienza di comparizione ex art. 19 III comma CCII con la notifica ai creditori e agli interessati a cura del ricorrente.

All'udienza del 12.10.2022, dopo ampia discussione con i creditori presenti, il Giudice riservava decisione, concedendo termini per note.

Mentre la maggior parte dei creditori

si costituivano precisando il loro credito e rimettendosi al Giudice per la valutazione sulla conferma delle misure protettive e la richiesta di misure cautelari, il creditore depositava memoria di costituzione contestando le richieste ed evidenziando l'insussistenza dei requisiti per l'emissione delle suddette misure.

Tanto premesso,

SI OSSERVA

Come noto, essendo provata la pubblicazione in data 9.9.2022 nel registro delle imprese non solo dell'istanza di applicazione delle misure protettive ma anche all'accettazione dell'esperto, dal giorno della pubblicazione i creditori, ai sensi del primo comma dell'articolo 18 CCII, non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, mentre non sono inibiti i pagamenti. Tuttavia il consolidamento degli effetti protettivi dipende dall'intervento dell'autorità giudiziaria che ai sensi dell'art. 19 CCII emette con ordinanza i provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive.

In particolare, la domanda della società ricorrente si sostanzia, in primo luogo, nella conferma delle misure protettive *erga omnes* richieste congiuntamente all'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi per il termine di giorni 120, salvo ulteriori proroghe e specificatamente nelle richieste di 1. inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento; 2. inibire la intimazione di pagamento di somme; 3. inibire la proposizione di istanze di fallimento; 4. inibire la possibilità di iniziare e proseguire azioni esecutive o cautelari in danno della società; 5. inibire la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

In secondo luogo, la ricorrente chiede anche l'adozione di specifiche misure nei confronti di alcuni creditori, necessarie per poter dare esecuzione al piano di risanamento allegato e di avviare le trattative.

Va subito dato atto che il ricorrente ha provato di avere correttamente ottemperato agli oneri di allegazione posti a suo carico, avendo depositato tutti i documenti prescritti dall'art. 19 CCII ed, in particolare: i bilanci degli ultimi tre esercizi; una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata; un piano finanziario per i successivi sei mesi; una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata; l'accettazione dell'esperto nominato con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata; un test pratico conforme a quello allegato all'istanza ex art. 17 CCII.

Tanto premesso va riscontrato che l'esperto ha depositato una relazione contenente il suo esplicito parere positivo sulla funzionalità delle richieste misure per il buon esito delle trattative nonché un giudizio positivo sulla concreta esistenza di una prospettiva di risanamento in cui si sostanzia la proposta avanzata dalla società.

Senza soffermarsi su tanti altri aspetti dell'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, va qui posta l'attenzione solo sul vaglio che il giudice deve compiere al momento della conferma delle misure protettive già in essere e per l'adozione di misure cautelari.

In un significativo passaggio giurisprudenziale (cfr., Tribunale di Prato, 299/2022 V.G., del 22.04.22) si osserva che il giudice per valutare se confermare le misure protettive dovrebbe tenere conto: delle conclusioni dei creditori; del fatto se i creditori abbiano confermato l'avvio delle trattative con il ricorrente; dell'eventuale manifestazione di disponibilità di alcuni creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi; della rilevanza di eventuali rilievi svolti da altri creditori.

Secondo la giurisprudenza di merito il Giudice dovrebbe vagliare, attraverso la disamina della relazione dell'esperto: - la sussistenza di una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa; l'utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative; l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive richieste rispetto all'obbiettivo di risanamento dell'impresa (Tribunale Salerno Sez. III, Ord., 09/05/2022).

Nel caso di specie, inoltre, è dirimente l'opzione interpretativa tra l'orientamento secondo il quale le misure protettive possono operare solo nei confronti dei creditori che abbiano già assunto iniziative (potenzialmente) lesive del patrimonio del debitore e la lettura secondo la quale nulla osta alla conferma di misure protettive richieste dall'imprenditore in crisi in forma generale ed estesa. Come noto, da un lato, si registra il deposito di provvedimenti giudiziari (cfr., Tribunale di Bergamo, 24 febbraio 2022) in cui si precisa che il Giudice può confermare le misure protettive solo con riferimento a creditori titolari di una posizione suscettibile di pregiudicare la *par condicio creditorum* anche perché costoro sarebbero in grado di costituirsi e di contraddire la domanda. Editi sono anche i provvedimenti (cfr., Tribunale di Padova, 25 febbraio 2022) in cui si rappresenta, invece, che la conferma delle misure protettive richieste dall'imprenditore in forma generale ed estesa può essere accolta perché impedisce di pregiudicare le trattative, perché impedisce ai

creditori di agire individualmente in via esecutiva, di risolvere i contratti pendenti, perché evita che sia precluso il piano di risanamento dell'impresa.

Il punto centrale del vaglio giudiziario sarebbe quindi il verificare che il ricorrente abbia provato un proprio concreto interesse ad un provvedimento generale ed astratto e che non emergano, vuoi dalla relazione dell'esperto vuoi dalle memorie depositate dai creditori costituiti, controindicazioni specifiche.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022) l'oggetto del vaglio di conferma delle misure protettive richieste dal debitore sia principalmente la verifica della possibilità che l'impresa, attraverso la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa possa essere risanata, sia l'accertamento dell'effettività della ricerca di una soluzione stragiudiziale, sia l'accertamento dell'insussistenza di meri scopi dilatori, sia la verifica (attraverso la disamina del primo progetto di piano) della reversibilità dello squilibrio economico/finanziario. A questa verifica si affianca quella della funzionalità delle misure protettive al buon esito delle trattative e l'eventuale analisi di questioni sollevate dai creditori.

Sicuramente, elemento dirimente, è la valutazione della possibilità di risanamento la cui realistica affermazione deve dal giudice essere pienamente verificata nell'esistenza di un progetto concreto che delinei quantomeno l'obiettivo di fondo che s'intende perseguire e le linee principali degli interventi che l'impresa intende assumere.

In altri termini, il dispiegamento di strumenti giudiziari fortemente incisivi sui diritti dei terzi e dei creditori si giustifica, nell'impianto normativo del Codice della Crisi, solo nella prospettiva del recupero dell'efficienza aziendale ed imprenditoriale, quale obiettivo coerente con l'interesse generale di rango costituzionale di tutela dell'economia nazionale e con i principi propri dell'art. 4 della Direttiva Insolvency: comma 3 *"Gli Stati membri possono mantenere o introdurre una verifica di sostenibilità economica a norma del diritto nazionale, purché tale verifica abbia la finalità di escludere il debitore che non ha prospettive di sostenibilità economica, e possa essere effettuata senza pregiudicare gli attivi del debitore"*, art. 6, comma 1, *"Gli Stati membri provvedono affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva"*, salvo che, comma 4, lett. b, *"la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti"* (cfr. Tribunale Roma Sez. fall., Decr., 10/10/2022).

In particolare, nell'ambito delle norme che governano gli istituti di cui al presente procedimento, vi è proprio l'art. 19 II comma CCII che prevede, per la conferma delle misure protettive e cautelari, il deposito di un piano finanziario per i successivi sei mesi, un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare ed una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata.

E' questo, alla luce di quanto sopra evidenziato, uno degli obblighi centrali che la normativa pone a carico del debitore e che deve esser verificato con rigore, poichè l'ampiezza dell'ombrello protettivo costituisce un vulnus particolarmente incisivo e pericoloso per i creditori, ai quali può essere imposto solo nei casi in cui il debitore renda chiaramente plausibile il dispiegamento di un'azione risanatrice connotata da realismo ed

effettività ed evitare abusi ed ostruzionismi.

E pare peraltro evidente che il risanamento che può sostenere misure che impediscano ai creditori di esercitare i propri diritti deve consistere in un reale superamento della crisi finanziaria ed industriale, che consenta di mantenere la continuità aziendale, mentre non consiste in soluzioni che comunque conducano alla liquidazione dell'impresa.

Inoltre, pur se la richiesta di accesso alla composizione negoziata è solo l'atto che apre il percorso delle trattative, è chiaro quindi che già la domanda di conferma delle misure protettive deve essere accompagnata non solo da una adeguata documentazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, ma anche dalla presenza di un progetto finanziario adeguato e di un'attestazione di risanamento che, seppure non pienamente dispiegata in un piano articolato, tuttavia deve presentare al giudice un adeguato e leggibile sviluppo nella direzione della continuità aziendale, tale da consentire una valutazione prognostica o quantomeno di realistica possibilità di riuscita (cfr. Tribunale di Roma già citato).

L'assenza di un progetto di massima, infatti, realisticamente apprezzabile dal giudice in termini quantomeno di verosimiglianza e coerenza con risanamento imprenditoriale finirebbe per ricondurre il requisito in questione alla mera affermazione del debitore e di conseguenza a consentire il sicuro pregiudizio dei creditori sulla base di mere ipotesi del debitore, che potrebbero risultare irrealistiche, fantasiose o addirittura finalizzate unicamente a paralizzare o procrastinare le azioni a tutela dei crediti.

Ciò posto, nel caso di specie, il piano di risanamento, come sopra esposto, prevede:

- a) La vendita dell'asset non strumentale ovvero del ramo di azienda agricola da realizzarsi entro l'anno 2023 per un valore di
- b) La moratoria dei debiti pregressi verso Erario, fornitori e agenti dal luglio 2022 a gennaio 2023
- c) Moratoria rate di mutuo rate di mutuo e finanziamento da luglio 2022 a gennaio 2023 con possibilità di riscadenzamento alla fine del periodo di moratoria.

Dall'analisi del suddetto piano è evidente che il risanamento dell'azienda passa attraverso, soprattutto, alla moratoria dei pagamenti agli istituti di credito e agli altri fornitori strategici, onde consentire alla società di disporre delle risorse necessarie per finanziarie la gestione corrente ed onorare il pagamento delle materie prime e delle retribuzioni dei dipendenti.

Secondo l'esperto, *"la strategia di risanamento è basata sui due predetti pilastri illustrati nelle pagine precedenti, presenta una discontinuità da arricchire rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi ed è rivolta a superarla. L'intervento è di tipo finanziario misto con la ristrutturazione, riscadenzamento, falcidia del debito e l'apporto di finanza che deriverà dalla cessione dell'azienda agricola stimata per €.*

Gli arricchimenti all'assetto produttivo, organizzativo, commerciale e competitivo, andrà ad integrare una vera e propria strategia di risanamento aziendale. Il deterioramento del rapporto tra costi e ricavi operativi è gestito e superato tramite la suesposta strategia di risanamento che appare adeguata e coerente con il complesso dei beni ed attività aziendali dell'

Nel Progetto di Piano Economico e finanziario 2022-2027 sono ben illustrati i fattori che determinano il miglioramento della marginalità operativa. Sono ben precisati i termini e le conseguenze positive da perseguire all'interno della composizione negoziata, operazione che libera risorse da reinvestire oltre a migliorare l'outlook finanziario ed il relativo rating aziendale".

L'esperto dà quindi atto dell'avvio delle trattative con i creditori (al momento del parere: istituti di credito) e dà un giudizio positivo sulle opportunità di confermare le misure per il periodo di 120 giorni, rilevando come ciò non comporti un significativo aggravamento delle posizioni debitorie e possa favorire un percorso negoziale di soluzione della crisi, in presenza di prospettive di risanamento ragionevoli.

Il giudice ritiene che tale valutazione, svolta sulla base di argomentazioni fondate su presupposti di fatto reali e valutazioni logiche e coerenti, sia - quantomeno allo stato e nell'ambito del vaglio necessariamente sommario demandato al giudice nella presente fase - condivisibile, in quanto coerente con la specifica situazione descritta in ricorso e le iniziative ipotizzate e/o già intraprese dalla società.

Tale giudizio prognostico non sembra peraltro inficiato dalle osservazioni svolte dal creditore Edison Energia (unico che si è opposto all'istanza) che contesta i documenti prodotti e/o i dati forniti dalla società in termini generici.

I creditori contrari non offrono inoltre ulteriori motivi che ostino alla conferma delle misure protettive, non rilevando in particolare fatti tali da integrare pregiudizi per loro irreparabili o comunque sproporzionati derivanti dall'applicazione delle misure.

In ordine alle contestazioni del creditore occorre evidenziare che, sicuramente il piano, all'attualità, presenta delle criticità (rispetto al punto a. non risulta agli atti la perizia di stima del ramo d'azienda che dovrebbe essere venduto; non sono stati specificatamente individuati i creditori che sarebbero oggetto di effettiva moratoria e di falcidia; ai creditori falcidiati è garantita una soddisfazione migliore in termini percentuali e temporali condizionatamente all'espreso impegno di garantire la prosecuzione della fornitura; non vi è stata alcuna manifesta disponibilità dei suddetti creditori all'accettazione di un simile accordo), ma tuttavia, l'unico creditore che si è formalmente opposto è _____ che, tuttavia, non rappresenta comunque il maggior credito dell'azienda.

E' evidente che la mera contrarietà di un creditore alle trattative non può valere di per sé né ad impedirne lo svolgimento, né il dispiegarsi dell'ombrello protettivo. Anzi, proprio la previsione normativa delle misure protettive evidenzia che l'ordinamento ha fatto la scelta di dar la precedenza al tentativo di salvataggio delle imprese rispetto alla piena ed assoluta tutela dei creditori.

Il quesito è invece se in concreto, nella specifica fattispecie in esame, detta indisponibilità costituisca o meno - per l'ammontare del credito, per la sua portata percentuale rispetto all'intera debitoria e soprattutto in relazione al concreto dispiegarsi della situazione economica in termini di mera situazione di crisi risolvibile con la continuità o di vera e propria insolvenza - un ostacolo tale da impedire il risanamento dell'impresa.

E' evidente che la mancata volontà di un creditore strategico come il fornitore di gas ed energia elettrica essenziali per garantire la continuità aziendale, ad addivenire non solo all'accordo per la falcidia del proprio credito, ma anche a garantire la prosecuzione della fornitura ed a ottenere un pagamento dei debiti pregressi nella misura del _____ dilazionato in cinque anni, è assai rilevante ai fini della valutazione delle possibilità di risanamento aziendale anche guardando all'ingente credito vantato dallo stesso fornitore di gas e luce che allo stato attuale, secondo la ricostruzione del

danno dell'impresa proponente anche mediante ricorso alla compensazione (legale o contrattuale) per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'Istanza;

6. di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

b) dispone, nei confronti di _____ con sede in _____ alla _____ in persona del legale rappresentante p.t. la sospensione per 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, (i) del contratto di mutuo ipotecario per _____ rep. n. 40518, racc. n. 22875 del 14 novembre 2007; (ii) del contratto di mutuo ipotecario in pool redatto per Notar Dott. _____ dell'11 febbraio 2019 rep. 55136 racc. 35558; (iii) del contratto di mutuo chirografario n. 012/027513/62 del 27 gennaio 2014; (iv) del contratto mutuo chirografario n. 010/034378/40 dell'8 aprile 2021 e dei relativi pagamenti, con divieto per l'istituto di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale convenuta, la propria posizione creditoria;

c) dispone nei confronti di _____ sede in _____ alla _____ in persona del legale rappresentante p.t. la sospensione per 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese (i) del contratto di mutuo ipotecario per _____ rep. n. 98, racc. n. 69 del 2 dicembre 2015 e (ii) del contratto di mutuo chirografario n. 8804531 del 15 aprile 2021 e dei relativi pagamenti, con divieto per l'istituto di credito di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale convenuta, la propria posizione creditoria;

d) dispone nei confronti dell'Erario, degli agenti e dei fornitori indicati nell'elenco Allegato al ricorso al doc. n. 9 la sospensione per 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese dei pagamenti dei relativi crediti di competenza antecedente al 30 giugno 2022 con divieto per detti creditori di estinguere, in qualsiasi forma contrattuale convenuta, la propria posizione creditoria;

e) inibisce alla Banca _____ in persona del legale rappresentante p.t. qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di modifica

(sospensione, compensazione, riduzione e altro) per 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, del contratto di fido ordinario e di fido promiscuo s.b.f./anticipo fatture entrambi dell'11 dicembre 2019 e regolati su c/c n. 6104, in corso e in regolare andamento, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'Istanza con contestuale divieto dell'istituto di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista, ivi compresa la compensazione (legale o contrattuale);

f) inibisce alla _____ in persona del legale rappresentante p.t. qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di modifica (sospensione, compensazione, riduzione e altro) per 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese dei contratti regolati sui c/c n. 3029272 e n. 2973440, in corso e in regolare andamento, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'Istanza con contestuale divieto dell'istituto di estinguere o ridurre

la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista, ivi compresa la compensazione (legale o contrattuale);

g) inibisce alla _____ con sede in _____
| _____ in persona del legale rappresentante p.t. qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di modifica (sospensione, compensazione, riduzione e altro) per 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, dei contratti di affidamenti e anticipi regolati sui c/c n. 284, in corso e in regolare andamento, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'Istanza con contestuale divieto dell'istituto di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista, ivi compresa la compensazione (legale o contrattuale);

h) inibisce alla _____ in persona del legale rappresentante p.t. qualsiasi facoltà anche contrattuale o ex lege prevista, di modifica (sospensione, compensazione, riduzione e altro) per 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, dei contratti di affidamenti e anticipi regolati sui c/c n. 3815 e n. 709, in corso e in regolare andamento, per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'Istanza con contestuale divieto dell'istituto di estinguere o ridurre la propria posizione creditoria in qualsiasi forma anche se contrattualmente prevista, ivi compresa la compensazione (legale o contrattuale).

Dispone la pubblicazione sul registro delle imprese a cura del ricorrente.

Manda all'Esperto affinché segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che dovesse intervenire e di natura tale da giustificare la revoca della misura e/o l'abbreviazione della sua durata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese.

Si comunichi.

Sulmona, li 22.11.2022

Il Giudice

dott.ssa Marta Sarnelli